


PROVINCIA di **TORINO**

COMUNE di **FOGLIZZO**

# **REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA**




TIPOGRAFIA A. VINCIGUERRA & FIGLI - TORINO

1953

PROVINCIA di **TORINO**

COMUNE di **FOGLIZZO**

# **REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA**



---

---

## TITOLO I.

# **NORME GENERALI - PENALITA' - RIPARTO**

---

### Articolo 1.

#### **Disciplinamento del servizio.**

Il servizio di polizia urbana è disciplinato dal presente regolamento; è diretto dal Sindaco e viene effettuato dagli Agenti municipali e dai Funzionari ed agenti indicati dall'art. 221 del Codice di procedura penale.

È compito degli Agenti municipali di curare l'osservanza dei Regolamenti emessi dallo Stato, dal Comune e dagli altri Enti autorizzati, accertando nel contempo le infrazioni, per l'adozione dei provvedimenti atti alla tutela ed alla reintegrazione dell'interesse pubblico e privato.

### Articolo 2.

#### **Accesso nei locali e perquisizioni domiciliari.**

Gli Agenti municipali, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere ai cortili, agli anditi, alle scale, ai corridoi delle soffitte e dei sotterranei delle case.

Per le perquisizioni domiciliari che si rendessero necessarie per l'osservanza del presente Regolamento, valgono le disposizioni di cui all'art. 224 C. P. P. nella formulazione di cui alla legge 18-6-1955 n. 517.

### Articolo 3.

#### **Sequestro degli oggetti costituenti la contravvenzione.**

Nei casi precisati dall'art. 222 C. P. P. gli Agenti possono sequestrare gli oggetti costituenti la contravvenzione, gli strumenti che servirono a commetterla e tutto quanto può costituire prova del reato. Gli oggetti sequestrati debbono essere trasportati immediatamente all'ufficio di Polizia Municipale e consegnati al Funzionario responsabile della custodia.

Articolo 4.

**Penalità.**

Le infrazioni alle prescrizioni del presente Regolamento per le quali non siano stabilite speciali pene dal Codice Penale o da altre leggi dello Stato, saranno accertate e punite a norma della vigente legge comunale e provinciale.

I padri, capi di famiglia, tutori, principali e capi di botteghe, gli istitutori, ecc. si terranno responsabili del pagamento delle ammende e del rimborso delle spese per contravvenzioni commesse dai proprii figli, pupilli, domestici, commessi e dipendenti in genere, in conformità di quanto è disposto dalle leggi civili per il risarcimento dei danni.

Articolo 5.

**Riparto delle ammende.**

I proventi delle penalità pecuniarie spettano al Comune.-

---

---

## TITOLO II.

# S U O L O P U B B L I C O

---

### Articolo 6.

#### **Norme generali per l'occupazione del suolo pubblico.**

Qualunque occupazione d'aree pubbliche non può effettuarsi senza il permesso dell'Autorità comunale. Sotto la denominazione di aree pubbliche devesi intendere tanto il suolo pubblico di proprietà demaniale, quanto quello privato soggetto a servitù di uso pubblico.

### Articolo 7.

#### **Sosta e modalità per carico e scarico di merci.**

La sosta per il carico e scarico di merci quando non possa eseguirsi internamente nei cortili, potrà effettuarsi sulla pubblica via non oltre il tempo strettamente necessario e ciò per non arrecare incomodò al libero transito.

Ad operazione ultimata il suolo deve essere ripulito e in caso di inosservanza potrà essere elevata contravvenzione verso il responsabile.

### Articolo 8.

#### **Giuochi in luoghi pubblici.**

Nei luoghi pubblici ed in quelli privati soggetti a servitù di uso pubblico, è vietato giocare alla palla, alle bocce, alla fionda, alla trottola o a qualsiasi altro gioco pericoloso od incomodo. Sono parimenti vietati il lancio di oggetti, sassi, palle di neve e fare sdruccioli sul ghiaccio.

### Articolo 9.

#### **Spettacoli e trattenimenti in luoghi pubblici.**

Nessun spettacolo o trattenimento può essere tenuto all'aperto sul suolo pubblico senza preventiva autorizzazione dell'Autorità Comunale e ciò oltre a quanto è prescritto dal T. U. delle leggi di P. S. 18-6-1931 n. 773 e relativo Regolamento 6-5-1940 n. 635.

Inoltre nessun palco o tribuna per feste, spettacoli, giochi, orchestre, rappresentazioni, commemorazioni può essere eretto sul suolo pubblico senza licenza dell'Autorità Comunale.

#### Articolo 10.

### **Esposizione di merce all'esterno dei negozi.**

Ferme restando le norme contenute nel Regolamento d'Igiene, l'esposizione di merci o derrate all'esterno dei negozi è vietata quando la larghezza della strada è inferiore a metri quattro (tenere conto del marciapiede).

#### Articolo 11.

### **Occupazioni del suolo pubblico con piante, tavoli, ecc.**

Le concessioni di occupazione del suolo pubblico con tavoli, sedie, piante in vasi, ecc. avanti i negozi ed i caffè sono regolate dall'Autorità Comunale, tenute presenti le norme contenute nel T. U. per la Finanza locale e nel T. U. della legge comunale e provinciale per quanto riguarda il corrispettivo.

#### Articolo 12.

### **Tende ed infissi.**

Le tende sporgenti su spazio pubblico devono avere il loro bordo inferiore ad altezza non minore di metri 2,20 dal suolo. Le sporgenze, infissi e vetrine, sono dall'Autorità comunale regolate secondo le esigenze della circolazione, della larghezza delle strade, dei marciapiedi e secondo le norme del Regolamento Edilizio.

#### Articolo 13.

### **Condizioni per l'occupazione del suolo pubblico.**

Il concessionario temporaneo del suolo pubblico deve sottostare alle seguenti condizioni:

- a) limitare l'occupazione alla superficie e alla durata di tempo prescrittagli salvo decadenza della facoltà concessagli;
- b) compiere le opere di difesa necessarie e mettere le segnalazioni occorrenti per evitare i pericoli del transito;
- c) apporre i lumi di avviso quando l'occupazione continua durante la notte;
- d) ridurre in pristino stato il terreno occupato al termine della concessione.

## Articolo 14.

### **Pulizia del suolo pubblico.**

E' vietato inoltre :

- a) gettare liquidi, risciacquare panni o fare il bucato nei luoghi di pubblico transito o privati comuni a più famiglie ;
- b) inaffiare i vasi di piante o fiori in modo che possa cadere liquido sul suolo pubblico (è consigliabile che l'innaffiamento avvenga ritirando i vasi stessi nell'interno del fabbricato);
- c) inaffiare il suolo pubblico con acqua sudicia oppure inaffiare in tempo di gelo;
- d) imbrattare in qualsiasi modo le fontane pubbliche e le loro adiacenze.

## Articolo 15

### **Altre concessioni del suolo pubblico.**

Le altre concessioni del suolo pubblico per ragioni di commercio, fiere, mercati, per l'esercizio di determinate industrie o mestieri, per collocamento di piante in vasi ad uso di decorazione, sono regolate dal Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

## Articolo 16.

### **Abusive occupazioni del suolo pubblico.**

Le turbative od abusive occupazioni del suolo pubblico, in caso di rifiuto da chi di dovere, saranno rimosse con ordinanza da emettersi dal Sindaco ai sensi dell'art. 378 della Legge 20-3-1865 n. 2248 all. F e dell'art. 55 T. U. della Legge Comunale e Provinciale 3-3-1934 n. 383.

---

---

### TITOLO III.

## NETTEZZA URBANA DELL'ABITATO

---

#### Articolo 17.

##### **Norme generali.**

Il servizio di nettezza urbana spetta al Comune e viene effettuato dal personale appositamente addetto. I concessionari del suolo pubblico sono tenuti a pulire lo spazio da loro occupato e ad inaffiarlo in conformità alle prescrizioni appositamente impartite dall'Autorità Municipale.

#### Articolo 18.

##### **Sgombro della neve.**

Verificandosi nevicata i proprietari delle case hanno l'obbligo dello sgombro della neve dai marciapiedi per tutta la lunghezza della loro proprietà; mancando i marciapiedi lo sgombro si effettuerà per uno spazio di almeno metri 1,50 di profondità e per tutta la lunghezza del proprio muro frontale. Debbono assicurarsi inoltre della resistenza dei tetti, e non possono fare scarico della neve dai tetti, terrazzi, balconi, ecc. sulla via pubblica senza permesso dell'Autorità comunale.

#### Articolo 19.

##### **Accumulo di spazzature.**

È vietato di accumulare spazzature sulle strade, nei cortili delle case, sulle scale e sui pianerotoli, che devono essere sempre sgombri da qualsiasi immondizia. Tali materie debbono rimanere chuse in recipienti impermeabili muniti di coperchio per essere versate nei carri dei pubblici spazzini.

## Articolo 20.

### **Condotte di scarico di acque sudicie.**

I proprietari delle case, gli affittavoli e chiunque abbia il diritto di abitazione, deve provvedere alla pulizia e al perfetto funzionamento dei tubi scaricatori delle latrine, lavandini, orinatoi, ecc. in modo da evitare qualsiasi dispersione nell'abitazione o sul suolo pubblico.

Tutti i rifiuti di scarico debbono essere incanalati nella comune condotta di scarico oppure in pozzi neri da costruirsi a cura dei privati.

## Articolo 21.

### **Manutenzione dei fabbricati.**

Ogni edificio deve essere tenuto in buono stato di manutenzione in modo da evitare la irregolare caduta dell'acqua piovana dalle grondaie sui marciapiedi o sul suolo pubblico, o deterioramenti di materiali o d'intonaci che possono anche soltanto lordare il suolo pubblico.

## Articolo 22.

### **Divieti vari.**

È vietato nelle vie e piazze pubbliche:

a) gettare sulla pubblica via e nei canali acqua e materiali immondi, come pure di otturare le bocche dei fognoli;

b) spolverare panni e battere tappeti dalle finestre e balconi prospicienti pubbliche strade, tali operazioni potranno farsi dalle finestre e balconi interni solo nelle ore antimeridiane fino alle ore 8 d'inverno ed alle ore 7 d'estate;

c) spaccare legna, lavare botti, carri, autoveicoli od altro;

d) soddisfare alle corporali occorrenze all'infuori dei luoghi a ciò destinati.

## Articolo 23.

### **Spurgo delle latrine e dei pozzi neri.**

Lo spurgo delle latrine delle case e dei pozzi neri deve essere fatto con botti a sistema inodore e l'operazione di vuotatura e trasporto deve essere eseguita dalla mezzanotte alle ore 5 salvo la osservanza delle altre prescrizioni del Regolamento comunale d'igiene.

## Articolo 24.

### **Animali vaganti.**

Nei centri urbani non è permesso di tenere o lasciare vagare animali bovini, ovini e suini. Il pollame deve essere tenuto costantemente chiuso in modo da impedirne la circolazione per le pubbliche vie.

## Articolo 25.

### **Scarico materiali di rifiuto.**

Materiali provenienti da scavi o demolizioni non possono rimanere giacenti nei luoghi ove si fanno dette opere, ma debbono essere trasportati immediatamente nelle discariche indicate dalla legge comunale. Il trasporto deve avvenire con carri atti ad evitare la disseminazione e lo

## Articolo 26.

### **Raccolta e trasporto immondizie.**

Quanto riguarda la raccolta ed il trasporto delle immondizie private, delle pubbliche spazzatura, la tenuta delle stalle ed il trasporto del letame, devono anche osservarsi le disposizioni del regolamento ministeriale 20-5-1928 per la lotta contro le mosche, nonché l'art. 236 del T.U. della Legge 17-7-1934 n. 1265.

## Articolo 27.

### **Edifici pubblici e privati.**

È vietato di lordare o di deturpare in qualsiasi modo i monumenti, le lapidi, gli edifici pubblici e le loro attinenze ed i manufatti di qualsiasi specie.



## TITOLO IV.

### DELLA SICUREZZA E DEL DECORO PUBBLICO

#### Articolo 28.

##### **Oggetti sui davanzali.**

I vasi di fiori, le cassette, le gabbie di uccelli e qualsiasi altro oggetto, collocati sui davanzali delle finestre, dei balconi, dei terrazzi, devono essere convenientemente e solidamente assicurati in modo da eliminare, anche durante perturbazioni atmosferiche, qualunque pericolo di caduta.

#### Articolo 29.

##### **Esposizione del bucato.**

È vietato di stendere il bucato sulle finestre, balconi, terrazze ed in qualsiasi parte dell'esterno delle abitazioni prospicienti pubbliche strade.

È pure vietato di stendere il bucato lungo le vie, sui passaggi e nei giardini pubblici.

#### Articolo 30.

##### **Circolazione sui marciapiedi.**

È vietato di passare sui marciapiedi e nei tratti di strada riservati ai pedoni con oggetti voluminosi ed ingombranti o di soffermarsi a scopo di vendita ambulante.

#### Articolo 31.

##### **Divieto ai ciclisti di abbandonare il manubrio.**

In nessun caso nel centro dell'abitato i ciclisti possono abbandonare con ambo le mani il manubrio.

## Articolo 32.

### **Accompagnamento di mandrie e greggi.**

Le mandrie ed i greggi di pecore devono essere accompagnate attraverso l'abitato da personale sufficientemente capace. Passando nel centro urbano devono seguire le vie periferiche evitando possibilmente quelle centrali.

## Articolo 33.

### **Cani.**

Nelle vie e nei luoghi pubblici o aperti al pubblico i cani debbono essere muniti di collare con piastrina numerata e di museruola rispondente ai requisiti determinati nel Regolamento comunale d'igiene.

Nei giorni di fiera e di mercato e sempre quando vi sia concorso straordinario di gente, i cani devono essere condotti al guinzaglio.

Per i cani senza museruola ed i cani randagi, saranno adottate le misure prescritte dall'art. 49 del Regolamento di Polizia veterinaria 10 maggio 1914 n. 533.

È vietato in modo speciale di lasciar vagare per le strade cagne in istato di calore. È impedito infine di ostacolare comunque l'opera dell'accalappiatore dei cani e di favorire la fuga di quelli che stessero per essere accalappiati.

## Articolo 34.

### **Transito con oggetti pericolosi.**

I ferri contundenti o acuminati, gli strumenti da taglio, attraverso le vie dei centri abitati, devono essere portati o condotti in modo da non recare offesa od anche soltanto incomodo al pubblico transitante.

I falciatori ed i mietitori nel percorrere le vie dell'abitato devono tenere le falci smontate oppure in modo da renderle inoffensive.

## Articolo 35.

### **Accensione di fuochi.**

Sia nell'interno, come all'esterno delle abitazioni, non è permesso di accendere fuochi se il fumo non immette in apposita conduttura.

È vietato di dare sfogo al fumo dei camini, stufe, ecc. appoggiando le relative condutture alle pareti, alle finestre ed ai muri esterni delle case, salvo speciale autorizzazione dell'Autorità comunale.

## Articolo 36.

### **Camini.**

Le gole dei camini, delle stufe, dei forni, delle fucine ed in genere tutti i condotti del fumo e del calore, devono essere regolarmente spazzati dalla fuliggine ogni sei mesi, potendo provvedervi d'ufficio l'Autorità comunale in caso di inesecuzione, a totale spesa degli inadempienti.

In corrispondenza delle eventuali angolosità e tortuosità i camini debbono avere portelli di ferro che rendano facile la spazzatura.

La spazzatura dei camini che avessero la canna interna di un diametro inferiore ai 45 centimetri, non è permessa se non con mezzi meccanici.

#### Articolo 37.

##### **Bagni nei laghi, fiumi o torrenti.**

Coloro che volessero fare bagni nei laghi, nei fiumi o nei torrenti, dovranno vestire un apposito costume e tuffarsi solo nei luoghi che anno per anno saranno indicati dall'Autorità comunale.

#### Articolo 38.

##### **Lavatura del bucato e fontane pubbliche.**

Non è permesso di lavare il bucato lungo i canali che attraversano le vie pubbliche, alle pubbliche fontanelle, nè introdurre oggetti di qualsiasi natura e per qualsiasi scopo.

L'uso dell'acqua delle fontane pubbliche è permesso soltanto per bere, fatta eccezione delle concessioni speciali da accordarsi dall'Autorità comunale.

#### Articolo 39.

##### **Accattonaggio - Questue.**

È vietato di mendicare o far mendicare in luogo pubblico o privato soggetto a servitù pubblica. È pure vietato rendersi promotore di collette senza la prescritta licenza rilasciata dall'Autorità di P. S.

Al riguardo vanno osservate le norme di cui agli artt. 154-155 e 156 del T. U. delle Leggi di P. S. 18-6-1931 n° 773.

#### Articolo 40.

##### **Esposizioni immorali o repugnanti.**

È vietato di sdraiarsi comunque alla pubblica vista, mostrare nudità, piaghe o deformità ributtanti.

#### Articolo 41.

##### **Fanciulli e deficienti.**

In luoghi pubblici i minori agli anni sei ed i deficienti devono sempre essere accompagnati e custoditi, nè possono essere portati in giro non decentemente vestiti.

## Articolo 42.

### **Insegne e pubblicità.**

Le insegne ed i cartelli reclamistici dei negozi e degli esercizi pubblici non possono essere esposti senza l'autorizzazione dell'Autorità comunale. Le leggende devono essere redatte in corretta dizione e conservate pulite e decenti. Spetta all'Autorità comunale ordinare le necessarie riparazioni e sostituzioni.

È vietato distribuire al pubblico manifestini di pubblicità senza prima avere ottenuto la necessaria autorizzazione dell'Autorità comunale.

Per quanto non è previsto nel presente articolo si fa riferimento agli art. 663 e 664 del C. P., nonché all'art. 5 della Legge 11-6-1922 n. 778 per la tutela delle leggi naturali e degli immobili di particolare interesse artistico.

## Articolo 43.

### **Viali e giardini pubblici.**

Nei pubblici viali e giardini è vietato cogliere fiori, strappare fronde o virgulti, recare danno alle piante o ai loro sostegni, camminare o danneggiare gli spazi erbosi, arrampicarsi sugli alberi o danneggiarli in altri modi, lasciarvi entrare cani o altri animali, introdurre veicoli.

È pure vietato bivaccare, consumare pasti, occupare sedili se non a scopo di riposo.

## Articolo 44.

### **Canti - bestemmie.**

Sono vietati in pubblico i canti che recano offesa alla moralità, al buon costume, alle istituzioni ed alle personalità legalmente riconosciute. La bestemmia ed il turpiloquio, le offese al culto cattolico ed a quelli tollerati sono puniti a norma degli art. 724-726 del C. P. e delle disposizioni contenute nel libro III del C. P.

## Articolo 45.

### **Operazioni vietate nei luoghi pubblici.**

Nei luoghi pubblici è pure vietato :

- 1) pascere o far pascolare animali, domarli, addestrarli, strigliarli, tosarli e ferrarli;
- 2) pigiare uve;
- 3) gettare o abbandonare materie in stato di combustione.

## Articolo 46.

### **Nettezza delle case.**

I proprietari di case devono curare che le parti delle case di uso comune a più inquilini (cortili, scale, pianerottoli, ecc.) siano regolarmente spazzate e pulite e sempre in buon stato di conservazione. Qualunque pericolo dovrà essere eliminato prontamente nell'interesse della pubblica incolumità, in caso di inosservanza si procederà a norma di legge.

## Articolo 47.

### **Nettezza degli alberghi, caffè, bar, osterie e simili.**

Ferme restando le disposizioni in materia del Regolamento d'igiene, gli esercizi soggetti a licenza dell'Autorità di P. S. devono rispondere ai seguenti requisiti (vedi T. U. Legge Sanitaria):

- 1) essere stabiliti in locali ben aereati, ben illuminati, ben puliti e non sotterranei;
- 2) avere i pavimenti in ottimo stato. Nelle osterie e bettole i pavimenti devono essere di materiale impermeabile e di facile lavatura, le pareti dei locali d'ingresso e di quelli maggiormente frequentati, rivestite di uno zoccolo alto almeno metri 1,70 in piastrelle di maiolica o in vernice a smalto o in legno di larice verniciato; i soffitti andranno intonacati a calce, però potranno essere tollerati i travetti a vista verniciati decorosamente;
- 3) avere nell'interno dei locali dell'esercizio un acquaio con regolare scaricatore per le acque di lavatura ed un getto di acqua potabile;
- 4) avere le cucine col pavimento e le pareti sino all'altezza di 2 metri dal suolo, di materiale impermeabile e di facile lavatura ed apposito lavandino con regolare scaricatore;
- 5) mantenere ben puliti e decorosi i locali, i mobili, gli utensili da cucina, le stoviglie, le posate, la biancheria per uso pubblico e stagnati internamente i recipienti di rame;
- 6) mantenere ben pulita la biancheria ed ogni effetto lettericcio delle camere di alloggio;
- 7) alle finestre delle cucine dovranno essere apposte adatte reticelle per impedire l'accesso alle mosche.

## Articolo 48.

### **Esposizione a scopo commerciale di generi alimentari, frutta, ecc.**

I generi alimentari, la frutta, i cocomeri, la verdura, ecc. che si espongono o si vendono nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, devono essere riparati con apposite gabbie di vetro o con altri mezzi idonei.

## TITOLO V.

# PUBBLICA QUIETE

---

### Articolo 49.

#### **Canti, schiamazzi e rumori molesti.**

È vietato dopo le ore 23 cantare e fare schiamazzi nelle pubbliche vie. È pure vietato nelle case fare rumori incomodi al vicinato ed uso eccessivo di pianoforti, apparecchi radiofonici e simili dalle ore 23 alle ore 8 del mattino.

L'uso dei piani a cilindro è limitato dalle ore 9 alle ore 19 dal 1° novembre al 1° marzo e dalle ore 9 alle ore 20 dal 2 marzo al 31 ottobre.

È fatto espresso divieto di sostare suonando nelle vicinanze di scuole, chiese, ospedali, case di salute, edifici pubblici in genere ed in ogni caso in qualsiasi località abitata per un periodo di tempo superiore ai cinque minuti ed a distanza minore di metri 20 dal punto precedente.

Per quanto non è previsto nel presente articolo si richiama all'applicazione dell'art. 659 del C. P.

### Articolo 50.

#### **Mestieri rumorosi.**

Sono considerati mestieri rumorosi ed incomodi quello di calderaio, di lattoniere, di fabbro, arrotino, industria molitoria e gli altri mestieri in cui l'uso di motori o di altri congegni possano recare molestia al vicinato. L'Autorità comunale provvederà con apposita ordinanza a disciplinare tale attività, visto l'art. 66 del T. U. delle Leggi di P. S. 18-6-1931 n. 773.

La stessa disposizione vale per la battitura dei metalli, lavorazione di pietre, il trasporto, rotolamento, strascico di oggetti che possano recare molestia o pericolo.

Per quanto non è previsto nel presente articolo si richiama all'applicazione dell'art. 659 del C. P.

### Articolo 51.

#### **Combustibili, fumo, polvere, esalazioni.**

È vietato l'uso di combustibili che possano mandare esalazioni insalubri o moleste. Si devono adottare i provvedimenti atti ad evitare la diffusione di fumo, polveri ed odori molesti.

## Articolo 52.

### **Maltrattamento di animali.**

È vietato maltrattare gli animali percuotendoli, sovraccaricandoli e lanciare loro grida smodate e scomposte.

Ai conducenti e ai fiaccherai è fatto espresso divieto di schioccare la frusta in modo pericoloso e rumoroso.

Per quanto non è previsto nel presente articolo si fa riferimento alla vigente legge 11-4-1938 n. 612 sulla protezione degli animali.

## Articolo 53.

### **Animali pericolosi o incomodi.**

Gli animali di qualsiasi specie che, liberi, potrebbero pregiudicare la sicurezza o la tranquillità dei cittadini o del transito, devono essere condotti per le strade assicurati in maniera tale che sia loro impossibile nuocere altrui.

## Articolo 54.

### **Macellai, salumieri e beccai.**

I macellai, i salumieri, i beccai non possono circolare in pubblico con vestiti intrisi di sangue e dovendo portare in giro i ferri del loro mestiere, devono tenerli avvolti nella tela.

## Articolo 55.

### **Esposizione di bestiame.**

Non potranno esporsi nei luoghi all'uso destinati dall'Autorità comunale, animali che non siano ben puliti, i quali dovranno essere condotti, preferibilmente, attraverso le vie meno frequentate. L'uso del pungolo è vietato.

## Articolo 56

### **Norme pel trasporto degli animali al mercato, sul modo di pesarli e sulla loro uccisione fuori la vista del pubblico.**

È vietato trasportare vitelli, agnelli, pennuti ed ogni sorta di bestiame caricato sopra barrocci, con le gambe strettamente legate e con la testa penzoloni. Detti animali dovranno essere caricati in guisa da rimanere adagiati interamente.

Nei mercati dovranno essere convenientemente assicurati, non dovranno essere abbandonati sul nudo terreno ed è vietato pesarli sospendendoli con le gambe legate all'uncino della stadera.

È altresì vietato sul mercato pubblico di uccidere, scuoiare, spennare e sventrare gli animali da cortile in vendita. Tali operazioni devono sempre essere fatte fuori della vista del pubblico.

Il trasporto al macello di animali gravemente ammalati, che presentino lesioni traumatiche o gravi zoppie, dovrà effettuarsi con mezzi idonei.

---

---

## TITOLO VI.

# INCENDI ED INFIAMMABILI

---

### Articolo 57.

#### **Prevenzioni incendi.**

Nessuno potrà opporsi a che gli addetti all'opera di estinzione di incendio si introducano nella sua casa e sui tetti qualora le necessità contingenti lo richiedessero, salva la rifusione dei danni a carico di chi di ragione.

Tutte le persone idonee debbono, se richieste, concorrere all'opera di spegnimento d'incendi e l'Autorità può requisire gli animali e gli oggetti privati utili per l'opera stessa. Chiunque rifiuti il proprio aiuto o servizio sarà passibile di denuncia ai sensi dell'art. 652 C. P.

### Articolo 58.

#### **Esplosivi - Infiammabili - Combustibili**

Salvo quanto è disposto dall'art. 63 e seguenti del T. U. delle Leggi di P. S. 18 giugno 1931, n. 773 e del relativo regolamento di esecuzione 6 maggio 1940 n. 635, poichè il servizio di prevenzione incendi è di competenza del Comando del Corpo Vigili del Fuoco Provinciale, a norma di quanto disposto alle lettere g) ed l) dell'art. 33 della legge 27-12-1941, n. 1570, i Comuni provvederanno a sottoporre all'esame del predetto Comando — per il parere di competenza — le domande relative a concessione di impianti, stabilimenti, magazzini, depositi, autorimesse, officine, rivendite, ecc. che producono, impiegano, detengono o rivendono sostanze che presentano pericolo di incendio o di scoppio compresi nell'allegato al D.P. n. 12835 del 17-3-1949.

I Comuni provvederanno inoltre ad adeguare le scadenze delle proprie licenze ai termini di revisione indicati nel predetto Decreto, richiedendo anche per il rinnovo delle licenze il preventivo nulla osta al competente Comando dei Vigili del Fuoco.

Il parere deve pure essere richiesto al Comando predetto ogni volta che gli impianti, depositi, ecc., abbiano subito trasformazioni o modifiche come pure deve essere richiesto il nulla osta per gli impianti depositi ecc. delle materie predette che siano in possesso di licenza comunale, senza aver ancora ottenuto il prescritto certificato di prevenzione incendi.

Sono soggetti inoltre, e soltanto ai fini della sicurezza contro i pericoli d'incendio, a preventiva approvazione da parte del Comando dei Vigili del Fuoco, tutti i progetti per nuove costruzioni, civili ed industriali.

Le costruzioni stesse, ad eccezione di quelle destinate unicamente ad abitazioni civili di altezza inferiore a 24 metri in gronda, sono poi soggette, sempre agli stessi fini, anche al collaudo da parte del medesimo Comando VV. Fuoco *prima* del rilascio del permesso o licenza di abitabilità o di esercizio.

L'Autorità Comunale, quando tra le prescrizioni fatte dal Comando VV. Fuoco, vi siano anche particolari lavori da eseguire prima del rilascio o del rinnovo della licenza di esercizio o del permesso di abitabilità, dovrà richiedere che venga eseguito dal predetto Comando, visita di controllo, per l'accertamento dell'esecuzione dei lavori stessi.

#### Articolo 59.

##### **Materiale cinematografico.**

Chiunque a qualsiasi titolo detiene, manipola, trasporta pellicole cinematografiche con supporto di celluloido deve sottostare alle norme di sicurezza e alle disposizioni emanate dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 28, lettera a) della legge 27-12-1941 n. 1570 e contenute nella circolare ministeriale n. 53 del 20 aprile 1949 che s'intende integralmente qui riportata.

#### Articolo 60.

##### **Aziende industriali o commerciali.**

Chiunque intenda attivare un esercizio o un deposito di merci insalubri o pericolose o moleste anche solo per esalazioni, oppure uno o più motori, caldaie a vapore, recipienti di vapore, gassogeni, forni o macchine in genere, deve chiedere almeno 15 giorni prima il nulla osta all'Autorità comunale indipendentemente alle limitazioni e concessioni dell'Autorità provinciale di P. S., del Comando Vigili del Fuoco, della Prefettura e del Ministero a seconda delle rispettive competenze. Non è necessario il nulla osta per i motori di forza inferiore a  $\frac{1}{2}$  HP.

#### Articolo 61.

##### **Rinnovazione - Revoca del Nulla-osta.**

La rinnovazione del nulla osta deve essere chiesta quando risulti modificato lo stato di fatto; può essere disposta la revoca quando non siano state osservate le prescrizioni dettate dall'Autorità. Ogni mutamento di proprietario deve essere notificato all'Autorità comunale.

---

---

---

## TITOLO VII

# COMMERCIO FISSO ED AMBULANTE

## MESTIERI AMBULANTI

---

### Articolo 62.

#### **Commercio fisso ed ambulante.**

Per l'esercizio del commercio fisso tutti i commercianti devono munirsi dell'apposita licenza a norma del R. D. L. 16-12-1926 n. 2174, convertito nella legge 18-12-1927 n. 2501 e, per le attività commerciali previste dal capo 2° del titolo 3° del T. U. leggi di P. S. approvato con R. D. 18-6-1931 n. 773, anche della particolare licenza in esso indicata.

Per gli esercenti il commercio ambulante si dovranno osservare le prescrizioni stabilite nella legge 5-2-1934 n. 327 e del relativo Regolamento 29-12-1939 n. 2255. Ogni esercente deve essere munito del certificato di iscrizione di cui all'art. 121 del T. U. leggi di P. S. approvato con R. D. 18-6-1931 n. 773.

### Articolo 63.

#### **Spacci di carne fresca.**

Gli esercenti spacci di carne fresca dovranno osservare le prescrizioni del R. D. 20-12-1928 n. 3298 approvante il regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni e del R. D. L. 26-9-1930 n. 1458, recante norme per la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate.

### Articolo 64.

#### **Panificazione.**

Gli esercenti l'industria del pane devono munirsi della particolare licenza a norma della legge 31-7-1956 n. 1002.

### Articolo 65.

#### **Latte.**

La vendita del latte destinato al consumo diretto è sottoposta alle norme del regolamento approvato con R. D. 9 maggio 1929 n. 994 e del vigente T. U. delle Leggi Sanitarie.

Articolo 66.

### **Olii commestibili.**

Per la produzione e commercio degli olii commestibili si osservano le norme del R. D. 15 ottobre 1925 n. 2033 e del R. D. L. 30 dicembre 1929 n. 2316.

Articolo 67.

### **Lotta contro le mosche.**

Tutti i commercianti devono uniformarsi anche alle disposizioni della Legge 20 marzo 1928 n. 858 e del Decreto Ministeriale 20 maggio 1928 per la lotta contro le mosche.

Articolo 68.

### **Carta per avvolgere i commestibili.**

La carta per avvolgere i commestibili deve essere perfettamente nitida e spoglia di qualsiasi sostanza minerale. Il compratore avrà diritto di far pesare la merce senza la carta.

Articolo 69.

### **Pesi e misure.**

Gli strumenti che servono a pesare, a misurare le merci devono essere conformi alle disposizioni di legge vigenti in materia. Devono essere mantenuti puliti e collocati in luoghi ben visibili ed illuminati. È vietato porre sui piatti delle bilancie o di altri simili strumenti fogli di carta od altri oggetti che non servono ad involgere la merce pesata.

Articolo 70.

### **Cartellini indicatori dei prezzi.**

I commercianti sui singoli generi esposti alla vendita dovranno apporre i cartellini indicanti i prezzi delle merci. Tali cartellini dovranno essere scritti in caratteri uniformi e leggibili.

Ai contravventori della presente disposizione sono applicabili le penali contemplate dall'art. 22 del R. D. L. 22-4-1943 n. 245.

Articolo 71.

### **Surrogati.**

I generi alimentari preparati con surrogati devono con la denominazione riportare scritte le percentuali di surrogato che contengono.

## Articolo 72.

### **Vigilanza sugli spacci di vendita e sulle industrie.**

Agli agenti municipali di ispezionare periodicamente gli spacci di vendita per accertare che specie se di generi alimentari, sia ben tenuta, ben conservata e siano osservate in proposito le disposizioni.

La municipalità potrà in ogni tempo far visitare i locali di ogni esercizio o industria, per verificare se essi soddisfino alle condizioni prescritte dalle disposizioni vigenti.

## Articolo 73.

### **Merci emananti emanazioni disgustose.**

I venditori di merce che emana esalazioni devono adottare tutte le misure possibili per attenuare gli offensivi effetti (immersione nell'acqua, rinnovazioni frequenti di essa, ecc.).

## Articolo 74.

### **Acquisto di merci in luoghi non di mercato.**

I generi destinati al mercato non possono venderli nè comperarsi altrove che nelle località autorizzate.

È vietata l'incetta del pollame, delle uova, dei formaggi, della frutta, degli ortaggi e dei prodotti delle vie del paese per un raggio di km. 2 dal centro abitato.

## Articolo 75.

### **Introduzioni di merci sul mercato - mercuriali.**

I venditori che portano merci, derrate e generi sul mercato, dovranno uniformarsi agli ordini loro impartiti a mezzo degli Agenti municipali e venditori e compratori non potranno sottrarsi agli agenti le notizie che venissero loro richieste sul prezzo, sulla qualità e quantità delle derrate vendute o comprate.

## Articolo 76.

Articolo 77.

**Mestieri ambulanti.**

Le guide, gli interpreti, i facchini, i sensali, gli intromettitori, i carrettieri, i barrocciai, ecc. non possono intraprendere l'esercizio del loro mestiere, senza aver prima ottenuto la regolare autorizzazione di polizia.

Articolo 78.

**Approvazione del Regolamento.**

Il presente Regolamento, debitamente approvato, diverrà esecutivo ed obbligatorio 15 giorni dopo la sua pubblicazione, al quale termine cesserà in conseguenza di aver vigore qualsiasi disposizione contraria, che dovrà perciò ritenersi abrogata.

Un esemplare del presente Regolamento sarà continuamente visibile negli Uffici comunali nei giorni e nelle ore in cui vi è ammesso il pubblico.

FOGLIZZO

11 OTT. 1960



IL COMMISSARIO PREFETTIZIO  
Dr. Mario Arione

A large, stylized handwritten signature in blue ink, written over the printed name of the Commissioner.

## MISURA DELLE OBLAZIONI

per le contravvenzioni al Regolamento di Polizia Urbana

Articolo del Regolamento	OGGETTO DELLA CONTRAVVENZIONE	SOMMA da pagarsi a mani del funzionario accertante la contravvenzione
6	Occupazione di suolo pubblico senza permesso . . . . .	3.000
7	Sosta per carico-scarico merci oltre il tempo strettamente necessario	2.000
7	Mancata pulizia del suolo pubblico, dopo il carico o lo scarico . . . . .	2.000
8	Giochi diversi in luogo pubblico. Lancio di oggetti, sassi, palle di neve. Sdrucchioli sul ghiaccio . . . . .	1.000
9	Impianto sul luogo pubblico di palchi, tribune per feste o spettacoli, senza permesso . . . . .	3.000
10	Esposizioni di merci in strade inferiori a quattro metri di larghezza	2.000
12	Altezza e sporgenza di tende, infissi e vetrine ad una altezza o sporgenza non consentita . . . . .	2.000
13	Mancata segnalazione ad opere di difesa e mancata apposizione di lumi d'avviso alle stesse durante la notte . . . . .	5.000
14	Spargimento di liquidi sul suolo pubblico, bucato sul suolo pubblico, innaffiamento vasi di fiori o piante con spargimento di liquido sul suolo pubblico, innaffiamento con acqua sudicia, innaffiamento del suolo in tempo di gelo, imbrattamento di fontane pubbliche e loro adiacenze . . . . .	3.000
17	Mancata pulizia del suolo pubblico occupato . . . . .	2.000
18	Mancato sgombrò della neve dai marciapiedi o lungo la lunghezza della proprietà, abusivo scarico della neve dai tetti, terrazzi, balconi sulla pubblica via . . . . .	2.000
19	Accumulo di spazzature nelle strade, cortili, scale, pianerottoli . . . . .	2.000
20	Mancata pulizia di latrine, lavandini, orinatoi. Scarico di rifiuti sul suolo pubblico . . . . .	2.000
21	Mancata manutenzione delle grondaie, materiali, intonaci, con caduta di acqua o materiale nella pubblica via . . . . .	4.000
22	Gettito sulla via di acque o materiali immondi, otturazione di fognoli, battitura panni e tappeti verso la pubblica via o eseguire tali operazioni all'interno fuori dell'orario prescritto, spaccatura della legna, lavatura di botti, veicoli, carri, autoveicoli sul suolo pubblico, soddisfacimento di corporali occorrenze fuori dei luoghi a ciò destinati . . . . .	6.000

Articolo del Regolamento	OGGETTO DELLA CONTRAVVENZIONE	SOMMA da pagarsi a mani del funzionario accertante la contravvenzione
24	Animali vaganti . . . . .	1,000
25	Mancato trasporto di materiali alle discariche pubbliche, o scarico fuori dai luoghi stabiliti, oppure con disseminazione o spolverio . . . . .	2,000
27	Lordatura o deturpazione di monumenti, lapidi, di edifici pubblici e privati e loro attinenze e manufatti di qualsiasi specie . . . . .	5,000
28	Mancata osservanza prescrizioni di sicurezza circa collocamento vasi di fiori od altro sulle finestre e balconi . . . . .	2,000
29	Esposizione di bucato in luoghi pubblici ed all'esterno delle abitazioni prospicienti pubbliche strade . . . . .	1,000
30	Passaggio sui marciapiedi con carichi voluminosi od occupazione abusiva a scopo di vendita ambulante . . . . .	1,000
31	Ciclisti che nell'abitato abbandonano il manubrio con ambedue le mani . . . . .	1,000
32	Mancata custodia di greggi e mandrie . . . . .	1,000
33	Cani senza museruola, cani senza collare e piastrina numerata, cagne vaganti in stato di calore, ostacolare l'opera dell'accalappiatore o favorire la fuga di cani che stessero per essere accalappiati . . . . .	2,000
34	Transito nell'abitato con strumenti pericolosi . . . . .	2,000
35	Accensioni di fuochi pericolosi . . . . .	2,000
36	Mancata pulizia di canne fumarie . . . . .	1,000
37	Bagni nei laghi, fiumi o torrenti in luoghi non autorizzati . . . . .	1,000
38	Lavatura del bucato alle fontanelle pubbliche, lungo i canali dell'abitato . . . . .	1,000
40	Sdraiarsi sulla pubblica via o in luoghi pubblici, esposizione di nudità, piaghe o deformità ributtanti . . . . .	1,000
42	Distribuzione di manifestini al pubblico senza autorizzazione . . . . .	2,000
43	Danneggiamenti ai pubblici giardini e viali: cogliere fiori, strappare fronde o virgulti, danneggiare le piante o i loro sostegni, danneggiare gli spazi erbosi, arrampicarsi sugli alberi o danneggiarli in altri modi, introduzioni di cani o veicoli, bivaccare, ecc. . . . .	4,000
45	Divieto in luoghi pubblici di: pascolare animali, pigiare uve, gettare o abbandonare materie in combustione, ecc. . . . .	1,000
46	Mancata pulizia di cortili, scale, pianerottoli di case d'abitazione . . . . .	2,000
49	Canti, schiamazzi, rumori molesti, uso fuori orario od oltre il consentito di piani a cilindro . . . . .	2,000

Articolo del Regolamento	OGGETTO DELLA CONTRAVVENZIONE	SOMMA da pagarsi a mani del funzionario accertante la contravvenzione
52	Schioccamento della frusta in modo pericoloso e rumoroso . . .	500
54	Circolazione di macellai, salumieri, beccai con vestiti intrisi di sangue o con ferri non custoditi . . . . .	500
55	Esposizione di bestiame non sufficientemente pulito . . . . .	500
56	Uccidere, scuoiare, spennare, sventrare animali sul pubblico mer- cato o alla vista del pubblico . . . . .	1000
74	Vendita o acquisto di merci in luogo non di mercato . . . . .	3.000

Non sono suscettibili di conciliazione immediata le contravvenzioni che abbiano arrecato danni a terzi.

Si rammenta che a sensi dell'art. 9 della Legge 9 giugno 1947 n. 530, il primo ed il secondo comma dell'art. 106 del T. U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934 n. 383, sono stati abrogati e sostituiti dai seguenti: « Quando la Legge non disponga altrimenti, le contravvenzioni alle disposizioni dei Regolamenti comunali sono punite con l'ammenda fino a L. 5.000. Con la stessa pena sono punite le contravvenzioni alle ordinanze emesse dal Sindaco in conformità alle leggi ed ai regolamenti ».

FOGLIZZO 11 OTT. 1960



IL COMMISSARIO PREFETTIZIO  
Dr. Mario Arione

Approvato con deliberazione N. 60 <sup>Concessorio</sup> del Consiglio  
<sup>Prefettizio</sup> Comunale in data 11. 10. 1960

Visto ed approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa  
in seduta del 15. 11. 60  
N. 19230/809 Div. 11

Publicato all'Albo Pretorio dal 25 Novembre 1960  
al 10 dicembre 60, senza opposizioni.

Omologato dal Ministero dell'Interno, come da comunicazione  
Prefettizia

COMUNE DI FOGLIZZO

ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 63

OGGETTO: Modifiche al Regolamento di Polizia Urbana

L'anno millenovecento sessantacinque addi undici del mese di agosto, alle ore 21, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per deliberazione della Giunta con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione nelle persone dei Signori Consiglieri:

MUSSO Biagio Sindaco

FUSERO Michele

BERTOLINO Enzo

VALLERO Luigi

BONO Domenico

GALETTA Raimondo

REANO Domenico

REINERO Pietro

SUCCO Dr. Ermanno

Sono assenti i Signori: BARBERO Antonio - BOSIO Fiorentino - CHIORINO Pietro - REANO Domenico - REANO Vincenzo - ROSSO Giov. Battista.-

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. LACCHIO Marcello

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Vista la lettera N.90238 div.2<sup>a</sup> in data 31.15.1961 della Prefettura di Torino con la quale comunica che il Ministero dell'Interno - Direzione Generale Amministrazione Civile, esaminato il Regolamento di polizia Urbana, deliberato dal sig. Commissario Prefettizio con verbale N.60 in data 11 ottobre 1960 ed approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa in adunanza del 15.11.1960 con N.79230/8099 ha osservato quanto segue:

Art. 1 : è opportuno sostituirlo con il seguente: "Il servizio di polizia urbana è diretto dal Sindaco e viene effettuato dagli agenti municipali e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art.221 del c.p.p. nell'ambito delle rispettive mansioni".

Artt. 24,32,33 e dal 52 al 56; debbono essere stralciati per essere, invece, anclusi nell'apposito regolamento comunale del servizio veterinario.

Art. 42 : il secondo comma (che tratta delle distribuzioni di manifestini pubblicitari), deve essere soppresso a seguito dell'avvenuta dichiarazione di incostituzionalità dell'art.113 del t.u. delle leggi di p.s. da parte della Corte Costituzionale.

Art. 58: occorre completare come segue: "Salvo quanto è disposto dall'art.63 e seguenti della legge di p.s.18.6.1931, n.773, e del relativo regolamento 6.5.1940, n.635, nell'abitato è vietato tenere materiali esplosivi ed infiammabili oltre il quantitativo occorrente per lo spaccio giornaliero al minuto, per il quale è necessario il permesso dell'autorità comunale".

"Occorrendo tenere depositi o magazzini di tale materiale l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni delle leggi e del regolamento sopracitati ed a quelli di cui ai decreti del Ministero dell'Interno 31.7.1934 e 12.5.1937 circa "Norme disicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed il trasporto di olii minerali".

Art.59: dopo le parole "disposizioni emanate" aggiungere "ed emanande senza menzionare la circolare del Ministero dell'Interno N.53 del 20.4.1959.

Art. 62; l'ultima parte del I comma deve essere modificata, poichè ai sensi dell'art. 157 del regolamento 6.5.1940, n.635, per l'esecuzione del t.u. della legge di p.s., gli esercizi pubblici previsti nel capo 2° del titolo 3° del t.u. anzidetto non sono soggetti alla speciale licenza prescritta dal r.d.l. 16.12.1926, N.2174.

Art. 66: è necessario precisare che per la classificazione e la vendita degli olii di oliva commestibili debbono, ora, essere osservate le norme della legge 13.11.1960, n.1407.

Infatti ai sensi dell'art.13 della legge citata, le norme del R;D. 15.10.1925, N.2033 trovano applicazione soltanto per la parte che non sia espressamente disciplinata dalla legge stessa.

Art. 77; deve essere modificato poichè per l'esercizio della attività di mediazione, giusta il disposto dell'art.3 della legge 20.3.1958, N.253, che disciplina la professione di media-

tore, non è più richiesta la speciale autorizzazione di polizia prevista dall'art.115 del T.U. della legge di p.s. 18.6.1931, n.773, bensì la semplice iscrizione nei ruoli di cui all'art.21 della legge 20 marzo 1913 n.272.

Considerata la necessità di apportare le modifiche suddette; Con voto unanime e concorde espresso nei modi e forme di legge

IL SEGRETARIO COMUNALE

d e l i b e r a

IL CONSIGLIERE ANZIANO

di modificare il locale Regolamento di Polizia Urbana, deliberato dal Commissario Prefettizio con verbale N.60 in data 11.10.1960 ed approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa in adunanza del 15.11.1960 N.79230/8099, alla stregua delle osservazioni dettate dal Ministero dell'Interno descritte in narrativa.-

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito del Comune di Torino e contro di essa non pervengono reclami.

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito del Comune di Torino con esecutivi con decorrenza dal

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

PREFETTURA DI TORINO

Diventa esecutiva dopo la pubblicazione per decorrenza del termine prescritto, ai sensi della Legge 2 giugno 1958 n. 830

IL SINDACO

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmati

IL SINDACO

MUSSO Biagio

f.to

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

FUSERO Michele

LACCHIO Mareello

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal

il .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 13/8/1965 giorno mercato e contro di essa non pervennero reclami.

il 14 agosto 1965

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

il 14 Agosto 1965

Visto: IL SINDACO

*Musso*



IL SEGRETARIO COMUNALE

*Lacchio*

## PREFETTURA DI TORINO

Div. S N. 11766/8134

Visto ed approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa in adunanza 31.8.1965

P. il Prefetto

F.to VERDE

Divenuta esecutiva dopo la regolare pubblicazione per decorrenza dei termini prescritti, ai sensi della Legge 9 giugno 1947 n. 530.

il .....

IL SINDACO

